

necessità che la pubblica amministrazione si propone di fronteggiare potesse essere soddisfatta, senza pregiudizio del pubblico interesse con i mezzi ordinari.

Ora, nella specie, la situazione prospettata all'esame del Collegio appare veramente singolare. Risulta infatti che la pubblica amministrazione, per provvedere i locali necessari ad una Caserma dei Reali Carabinieri, requisisce, in una grande città d'Italia, una casa di civile abitazione e, con successivi provvedimenti continua a tenere lo stabile requisito per un periodo che, alla data del provvedimento impugnato con il ricorso in esame, già raggiungeva i sei anni ed ora sta per raggiungere il decennio.

Che in così lungo periodo l'Amministrazione non sia riuscita a provvedere alle esigenze dell'Arma dei RR. CC. con l'affitto di idonei locali, ovvero con l'espropriazione per utilità pubblica di uno stabile stesso, non è assolutamente attendibile.

Così che si deve ritenere che l'Amministrazione abbia emanato i singoli provvedimenti che si sono succeduti e fra essi quelli di cui si tratta, non già in considerazione di una urgente necessità di provvedere, ma bensì per avere considerato la requisizione della proprietà privata come un mezzo ordinario consentito dalla legge per soddisfare le esigenze del pubblico interesse.

Concezione che contrasta con la natura e le finalità del potere di requisizione, quali sono state da tempo delineate dalla ricordata giurisprudenza.

401 IV Sezione, 9 luglio 1941, n. 262 — Pres. ROCCO — Est. PICCARDI — Weiss c. Min. Interno.

Cittadinanza italiana — Revoca — Censura d'illegittimità del provvedimento per difetto di potere nell'amministrazione — Competenza del giudice ordinario.

Cittadinanza italiana — Revoca — Censura d'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere nell'Ammin. — Competenza del Consiglio di Stato.

E' questione di diritto soggettivo, concernente lo stato delle persone, e quindi sottratta alla competenza del Consiglio di Stato, quella commessa alla censura di un provvedimento di revoca di cittadinanza italiana, allorchè si assume dall'interessato che l'Amministrazione abbia proceduto alla revoca in base ad un potere accordato da una disposizione di legge, la quale invece non avrebbe contemplato il caso in discussione (1).

La competenza del giudice amministrativo non potrebbe essere messa in dubbio, se l'interessato anzichè contestare tale potere, si limitasse a lamentare che, nell'esercizio di tale potere, l'Amm. avesse violato i limiti ad essa imposti dalla legge, a tutela di un pubblico interesse.

(1) Confr., nel medesimo senso, IV Sez., dec. 4 marzo 1941, su ricorso Bermann.

402 V Sezione, 29 aprile 1941, n. 280 — Pres. FAGIOLARI — Est. MLRANDA — Rizzo c. Comune di Foggia.

Provvedimenti diversi — Impugnativa con unico atto — Validità della impugnativa principale.

Diffida all'amministrazione a dare esecuzione al giudicato — Proposizione del ricorso prima del decorso dei trenta giorni — Validità.

Mancata esecuzione di giudicato, che ordina la reintegrazione nel grado e nelle funzioni — Illegittimità.

Pur confermando il principio di inammissibilità di unica impugnativa di provvedimenti diversi, può ammettersi un unico atto con unica tassa,